*Studio Legale*

*Avv. Laura Maria Puzzo*

Via Roma n 97 Calascibetta (EN)

**p.e.c.: laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it**

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO- SEZ. LAVORO**
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C**

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

**PER**:

**IANNACI ANTONINO**

rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto dall' Avv. Laura Maria Puzzo, c.f. PZZLMR76C55C342F, del Foro di Enna, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso e nello studio legale dell'Avv. Laura Maria Puzzo in via Roma n 97 Calascibetta (En), giusta procura in calce all'originale del presente atto e che, ai sensi e per gli effetti degli artt.125.I c.p.c. e 16.I d.lgs. n. 546/1992, dichiara che il rispettivo indirizzo p.e.c. è : **laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it** e numero di fax 0935568142, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al proprio giudizio.

**contro**

**MIUR** - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO *pro tempore* , Viale Trastevere n 76/A ,00153 Roma, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, indirizzo pec **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;**

**USR – Sicilia** – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA , in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in via G. Fattori n 90 Palermo, domiciliato ex legge



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, indirizzo pec **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;**

**USR – Veneto –** UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO , in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in via Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE)
,
domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, indirizzo pec **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;**

**AT/Catania** - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in via P.Mascagni n 52 Catania, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, indirizzo pec **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;**

**AT/Treviso** - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI Treviso in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso , domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, indirizzo pec **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;**

**e nei confronti**

**di tutti gli insegnanti che hanno partecipato alla mobilità a.s. 2018/2019 di SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per la classe di concorso A022 ( ITALIANO), tipo posto NORMALE, con un punteggio inferiore al ricorrente hanno ottenuto come sede definitiva di trasferimento provinciale ed interprovinciale Siracusa e Ragusa**

**controinteressati**

**OGGETTO: Riconoscimento servizio pre-ruolo prestato presso la scuola Paritaria sia ai fini del riconoscimento del punteggio per la mobilità a.s.2018/2019 sia ai fini del riconoscimento**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

**del servizio pre-ruolo per la ricostruzione dei servizi della carriera e delle relative spettanze economiche maturate con il pagamento dei rispettivi arretrati.**

## IN FATTO E IN DIRITTO

-Il ricorrente si è laureato in Lettere Moderne Vecchio Ordinamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania con votazione 110/110 il 09/05/2006;

Ha iniziato la propria carriera di insegnamento presso l'Istituto Paritario d'Istruzione Superiore Tecnico Commerciale e per Geometri "S.Quasimodo" a Catania, prestando servizio come docente di italiano e storia (vecchia classe di concorso A050)

dal 18/10/2006 al 30/06/2007 (membro interno esami di Stato 2007) e

dal 10/09/2007 al 30/06/2008;

- Successivamente ad una chiamata come supplente dalla terza fascia docenti ha avuto modo di lavorare sempre come docente di italiano e storia (A050) presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorazione "B. Scappi" di Castel S.Pietro Terme (BO), sede distaccata di Casalecchio di Reno (BO)

dal 09/10/2008 al 12/06/2009.

- il successivo impiego come insegnante è stato svolto presso l'Istituto di Istruzione Superiore Agraria "L.Spallanzani" di Castelfranco Emilia (MO), sede distaccata di Montombraro di Zocca (MO)

dal 24/09/2012 al 05/07/2013 (membro interno commissione Esami di Stato 2013).

- Infine sempre come insegnante di italiano e storia (A050) presso l'Istituto Tecnico Logistica e Trasporti (Aeronautico) Paritario legalmente riconosciuto "A. Fleming" di Treviso ha prestato servizio dal

12/09/2013 al 15/06/2014

15/09/2014 al 15/06/2015



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

15/09/2015 al 15/06/2016

24/09/2016 al 15/06/2017

-nel frattempo, ha conseguito l'Abilitazione all'insegnamento per l'ambito disciplinare AD04 (ex A043-A050) con Percorso Abilitante Speciale presso l'Università degli studi Cà Foscari di Venezia in data 22/05/2015 (votazione 91/100).

- nell'anno 2016 ha svolto le prove selettive per il Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 (maggio 2016 scritti e novembre 2016 orali) nella regione Veneto per le classi di concorso A022 e A012.

Avendo conseguito la posizione 306 su 599 posti a bando, ha ottenuto la cattedra in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "C. Casteller" Secondaria di primo grado di Paese (TV), sede di Postioma (TV) dall' 01/09/2017 dove presta servizio a tutt'oggi.

Il deducente, quindi, aveva iniziato il proprio percorso lavorativo in qualità di insegnante a tempo determinato prestando servizio presso le scuole paritarie per un totale di **anni 9** di servizio PRE-RUOLO .

Di seguito il prospetto riepilogativo del servizio prestato dalla deducente presso gli istituti scolastici paritari:

Insegnamento presso l'Istituto Paritario d'Istruzione Superiore Tecnico Commerciale e per Geometri "S.Quasimodo" paritario a Catania, prestando servizio come docente di italiano e storia (vecchia classe di concorso A050)

**1.dal 18/10/2006 al 30/06/2007 (membro interno esami di Stato 2007)**

**2.dal 10/09/2007 al 30/06/2008;**

3. **Servizio presso le paritarie: - dal** 12/09/2013 al 15/06/2014 presso Istituto scolastico paritario Fleming di Treviso
in qualità di docente di Lingua e letteratura Italiana;

4. **Servizio presso le scuole paritarie: - dal 15/09/2014 al 15/06/2015**

presso Istituto scolastico paritario Fleming di Treviso
in qualità di docente di Lingua e letteratura Italiana;

**5.Servizio presso le scuole paritarie: - dal 15/09/2015 al 15/06/2016**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

presso Istituto scolastico paritario Fleming di Treviso
in qualità di docente di Lingua e letteratura Italiana;

6. **Servizio presso le scuole paritarie: - dal 24/09/2016 al 15/06/2017**

presso Istituto scolastico paritario Fleming di Treviso
in qualità di docente di Lingua e letteratura Italiana;

Tuttavia, all'atto della presentazione della domanda di Mobilità a.s. 2018/ 2019 il ricorrente non poteva allegare il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola paritaria ai sensi **dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001**), poiché in seno alle "**NOTE COMUNI**" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2018/2019- riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: "**Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile** " aggiungendo inoltre " **perché non valutabile ai fini della ricostruzione di carriera**". Il ricorrente haa comunque allegato la dichiarazione di tali servizi in un allegato, appunto ,alla stessa domanda di mobilità.

-Non avendo potuto, pertanto , il ricorrente ottenere il riconoscimento, ai fini della mobilità in oggetto, degli anni di servizio pre-ruolo , e cioè 6 anni , prestati presso le scuole paritarie, ha dovuto rinunciare a ben 36 punti , infatti la tabella di valutazione dei servizi appunto della mobilità , attribuisce un punteggio pari a 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo. **E nel caso di specie il deducente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di ulteriori 36 punti e quindi avrebbe dovuto partecipare alla mobilità 2018/2019 con un punteggio di 38+36 punti= 74 punti**

**L'attribuzione di tale punteggio, spettante ex lege , avrebbe già permesso al professore di ottenere una sede di trasferimento nelle scuole di Siracusa o comunque in quelle del primo ambito indicato nella domanda di mobilità, come sarà specificato nel prosieguo.**

L'amministrazione scolastica convenuta non ha riconosciuto nulla, nemmeno un giorno del periodo di lavoro nell'Istituto Paritario effettuato dal ricorrente, anche se nella domanda di mobilità scuola c'era una casella apposita in cui inserire il numero di anni di pre- ruolo, indicati in 8 dalla ricorrente ed ha anche allegato alla domanda di mobilità una dichiarazione aggiuntiva come allegato alla stessa.

Secondo le previsioni del CCNI, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola sono stati valutati i servizi non di ruolo prestati presso le scuole statali in quanto sono stati riconosciuti utili per la ricostruzione della carriera ai sensi del **D.lg. n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.lgs. 297/94)** al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523423ad614750fc7c3b

interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili. Al suddetto CCNI della mobilità 2018/2019 è stata allegata, anche, la "**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE**" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 6" a causa della suddetta previsione di CCNI il docente ha perso **ben 36 punti (6 punti x 6 anni di servizio paritario)** nella graduatoria per la mobilità.

-Tale situazione determinatasi, in violazione e in palese conflitto con le disposizioni normative vigenti in materia di riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari, ha annullato la possibilità delle relative chances , per il ricorrente che non ha potuto aggiungere, a differenza di quanto avviene per l'inserimento nelle Gae, , il punteggio per tale servizio maturato, di ottenere come sede definitiva di trasferimento a SIRACUSA sede del proprio nucleo familiare e di interesse.

Ed infatti, l'Ordinanza Ministeriale MOBILITà A.S. 2018/2019, non avendo dato applicazione all'art. 485 del d.lvo 297/1994 ,oltre ad aver posto in essere una palese ed evidente disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato ( che ottengono il riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria all'interno delle G.A.E.) **e docenti a tempo indeterminato (ai quali l'amministrazione nega il riconoscimento del suddetto punteggio ai fini della mobilità nazionale per ottenere una sede di trasferimento, ai fini del computo del suddetto servizio all'interno delle graduatorie d'Istituto per evitare di essere perdenti posti ed ai fini della ricostruzione di carriera) . In tal senso l'Ordinanza del Tribunale Veneto n 6962 2016 del 24.10.2016**

Anche Il Tribunale di Messina è in linea con tale orientamento.(Tribunale di Messina, 7 agosto 2017, GDL Dott.ssa Bellino).

A tal proposito, il ricorrente non ha ottenuto la sede lavorativa sperata con la pubblicazione della mobilità docente per l'A.s. 2018/2019, poichè non ha ottenuto , la sperata sede di avvicinamento al proprio nucleo familiare.

**Da quanto sopra specificato è di tutta evidenza che ai fini della partecipazione alla mobilità a.s. 2018/2019 il prof. IANNACI avrebbe dovuto concorre con un punteggio, spettante ex lege , di 38+ 36 punti servizio prestato scuola paritaria= 74 punti .**

-Il ricorrente, ha provveduto ad inviare, nel mese di giugno 2017 anche, apposita diffida e messa in mora al Miur per richiedere il riconoscimento del punteggio del servizio reso nella scuola paritaria sia ai fini della mobilità 2016/2017 e seguenti per ottenere una sede di trasferimento in Sicilia sia **ai fini della ricostruzione di carriera**. Detta diffida, tuttavia, rimaneva priva di riscontro. Ne



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

consegue che presentare il ricorso giurisdizionale presso l'Ill.mo Tribunale adito è divenuta un'esigenza di giustizia.

## PREMESSO IN DIRITTO

## GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E COMPETENZA TERRITORIALE.

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità .

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, secondo quanto previsto dall'art. 413 co. 5 c.p.c. ,che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "***la sede di effettivo servizio*** *e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria".* **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004 e Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007.**

Il ricorrente presta servizio i a Treviso.

IN DIRITTO



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

**-SULLA NUOVA PROSSIMA VENTURA MOBILITA' A.S. 2018/2019:**

Il 21 dicembre 2017 i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali insieme alla delegazione della parte pubblica presso il M.i.u.r. hanno sottoscritto l'intesa relativa alla proroga del CNNI del 2017/2018 per la mobilità del personale , docente , educativo ed ata per l'a.s.2018/2019 ne consegue che l'Amministrazione non ha fatto altro che perpetrare l' illegittimità derivante dal mancato riconoscimento del punteggio attribuibile nella domanda di mobilità in virtù del servizio pre ruolo prestato presso gli istituti paritari. Nel prosieguo del ricorso sarà provato come tale illegittimità ha violato il diritto del ricorrente ad ottenere , in virtù del principio assodato del maggior punteggio e dello scorrimento della graduatoria di mobilità ( principio peraltro riconosciuto anche dall'Ill.mo Tribunale di Treviso nell'Ordinanza n 316/2017 del 24.1.2017 che si allega)una sede di servizio in Sicilia e nello specifico nella provincia di Siracusa.

**1.ANALISI NORMATIVA SULLE SCUOLE PARITARIE.**

L'articolo 33, comma 4, della Costituzione affida alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi cui sono tenute le scuole non statali, affinchè possa essere assicurato ai loro alunni un " *trattamento scolastico equipollente" (quindi "pari)* a quello degli alunni delle scuole statali".

Prima di entrare nell'aspetto giurisprudenziale è importante analizzare la normativa di riferimento.
A tal proposito occorre precisare che la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il **comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000** definisce "**SCUOLE PARITARIE**" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)
La legge 10.03.2000 n 62 ha cercato per la prima volta di regolamentare l'intricata questione della parità scolastica, individuando come obiettivo prioritario della Repubblica " *l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione per tutta la vita" ed* ha definito un " Sistema nazionale di istruzione" costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Entro questo sistema pluralistico , esercitano una funzione "pubblica" sia le scuole statali, sia le scuole private, sia quelle degli enti locali.

Dunque, la legge n 62/2000 si è mossa sul filo di un concetto giuridico di parità visto come insieme di regole ( corrispondenza con gli ordinamenti generali dell' istruzione, coerenza con la domanda



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65166233423ad614750fc7c3b

formativa delle famiglie, adozione dei requisiti di "qualità ed efficacia" fissati dalla legge) che le scuole non statali si impegnano a rispettare, per avere titolo ad esercitare legalmente compiti di istruzione. La verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dal comma 4 dell'art.1 della legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento di scuola paritaria ( privata o di ente locale). Si tratta di un atto concessivo, che implica per i destinatari ulteriori doveri, in particolare la garanzia della libertà di insegnamento ( in sintonia , comunque, con "il progetto educativo della scuola") la non obbligatorietà –per gli alunni- delle attività extra-curriculari di carattere confessionale, l'assoggettamento alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione.

Tale legge, ha anche progressivamente inciso sul funzionamento delle scuole non statali ,per quel che riguarda la qualificazione del personale, introducendo elementi di graduale omogeneità con le scuole statali. Assoluta identità di obblighi scolastici rispetto agli insegnanti di scuola pubblica, identiche mansioni individuali e collegiali richiesti . Criteri di massima sono dettati dall'art.62 della l.62/2000 ( **possesso dell'abilitazione, contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi, non superamento del tetto del 25% di docenti volontari o a contratto a prestazione d'opera**) e **riconfermati in successive disposizioni amministrative come la C.M. 24/04/2002 n 46, la legge , c.d. Biagi, del 14/02/2003 n 30,** appare interessante menzionare, solo a titolo esemplificativo, la notazione relativa al personale docente della scuola primaria dove è previsto che per l'insegnamento delle lingue straniere , delle tecnologie informatiche e dell'educazione musicale , esso può essere affidato a personale munito di titolo specifico di studio specifico, purchè accompagnato da un'adeguata formazione didattica, modalità pressochè identica all'interno delle scuole statali.

Ne consegue che le scuole paritarie hanno avuto l'erogazione di finanziamenti diretti e specifici fondi anche per l'arricchimento dell'offerta formativa e per far fronte all'estensione dell'obbligo di istruzione. Infatti ai sensi dei commi 635 e 636 dell'art.1 della L.296/2006 ( legge finanziaria del 2007) si è proceduto alla revisione del sistema di finanziamento delle scuole paritarie, oltre che ad un incremento dei fondi disponibili. Situazione ribadita in ogni legge finanziaria fino ad oggi.

Il Ministero per favorire la conoscenza del "sistema paritario" ha emanato disposizioni per la costituzione e gestione dell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.( nota MIUR 1088 del 08010.2008). Le istituzioni scolastiche non statali hanno utilizzato fino all'emanazione della L.62/2000 diversi dispositivi giuridici previsti dall'ordinamento: il riconoscimento legale( per le scuole secondarie), l'autorizzazione al funzionamento( per le scuole materne), la parificazione( per



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

le scuole elementari) secondo le disposizioni del T.U. del 1994 ( con le procedure di cui alla O.M. 26.06.1992 n 215).

**Il decreto legge 5 dicembre 2005 n 250 ( convertito, con modifiche, in legge 3 febbraio 2006 n 27) ha ricondotto le scuole non statali alle due sole tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.**

In relazione a tale dispositivo sono stati emanati specifici decreti in cui sono state regolamentate le procedure per il riconoscimento della parità scolastica ed il suo funzionamento (d.m.29.11.2007 n 267 ) nonché per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie ( d.m.29.11.2007 n 263). Con il D.P.R del 9 gennaio del 2008 n 23 sono state anche disciplinate le modalità di stipula delle convenzioni con le scuole primarie. Anche oggi con la riforma della "Buona scuola" del Governo Renzi L.107/2015, è rimasto immutato l'assetto riconosciuto alle scuole paritarie. Il comma 152 della L.107/'15 , prevede un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica affinchè , poiché l'alunno può liberamente scegliere di frequentare o la scuola statale o la scuola paritaria, sia assicurata la coerenza del piano dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente, il rispetto delle regolarità contabile, della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.

## 2. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLA PARITARIA.

La legge sulla Parità Scolastica (n. 62/2000), attraverso il Decreto Legge n. 255 del 03/07/2001 art. 2.2, ***"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*** (norma riconosciuta legittima e costituzionale dal **Consiglio di Stato con la sentenza 1102/2002),** ha dato pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie.

Nonostante ciò l'Amministrazione non ha voluto interpretare che per analogia i docenti che insegnano o nella scuola statale o nella scuola paritaria godono degli stessi diritti.



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

In sintesi: molti docenti che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie, ben individuate e definite dalla Legge n. 62/2000, si sono ritrovati a subire l'incoerenza e/o la non definizione precisa del punteggio del servizio prestato che è stato alternativamente valutato e non valutato:

- **valutato** nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie istituite quali permanenti con Legge 124/99 e trasformate ad esaurimento con Legge 296/06;( allegato 2 –tabella Valutazione titoli Graduatorie ad Esaurimento-
- **non valutato** nella mobilità in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Ne consegue che il ricorrente è stata destinata in un luogo di lavoro diverso dagli ambiti territoriali richiesti, molto distante dalla sua famiglia, infatti il prof. Iannaci ha anche due figlie piccolissime ed una moglie che svolge la professione di medico ma, soprattutto, spettanti con l'eventuale riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

*3.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 –*

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (**Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517**). Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche per non incorrere in una disparità di trattamento.**

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non può persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). E' evidente che il servizio, ai fini del punteggio intero per la mobilità, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, trascritti nel curriculum dell'istante e corrispondenti ai parametri di seguito riportati:

-servizio svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento;

-servizio assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione);

-servizio svolto presso una scuola statale o paritaria;

-servizio svolto nell'ambito del curricolo scolastico riferibile ad una specifica classe di concorso.

In tal senso, non si comprendono le ragioni che dovrebbero giustificare e sorreggere l'*agere* procedimentale che, in spregio alla normativa statale, **ha deciso di annullare,** in eccesso di potere, gli anni di servizio prestati dai ricorrenti presso gli istituti paritari. Del resto, lo stesso MIUR con **decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008** ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce* ***la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti,*** *le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".* Ed ancora: *"Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*" **(Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517**). *In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il*



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

*riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria ( e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge* **(T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).** Riconoscimento, peraltro, avallato anche con **parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 (allegato 10)** con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto,* ***continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici …"*** E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), **della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000,** che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), **della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.** Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo della clausola 4. Infatti ne consegue che il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla **direttiva 70/99** impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all'ennesima denuncia di un cittadino italiano. Appare *primo oculi* evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporta una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva **(di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01".**

E' palese, inoltre, l'ultima violazione perpetrata dal Miur riguardo al principio di disparità di trattamento con l'emanazione dell' O.M. sulla mobilità 2016/2017 che non ha riconosciuto il servizio svolto presso le scuole paritarie, dimenticando, forse, che solo in data 23.2.2016 con l'emanazione dei bandi concorsuali D.D.G 105, 106 e 107 aveva invece riconosciuto la validità del suddetto servizio **( O.M. 241/16 ).**

**MA VI E' DI PIU'! Infatti il Miur oltre a perpetrare una continua disparità di trattamento tra lavoratori al servizio della stessa amministrazione pubblica continua ad emanare atti normativi in completa contraddizione, quasi rinnegando sé stesso, con i precedenti atti emanati.**

**Basti raffrontare le Ordinanze sulla mobilità insegnanti relative agli anni 2016/2017 e 2017/2018 ( che negano il riconoscimento del punteggio maturato presso le scuole paritarie)**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

**con non solo i D.D.G. 105,106, 107 del 2016, ma soprattutto** il Decreto Ministeriale 374/17 del 1 giugno di riapertura delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e proprio da ultimo il bando di concorso per dirigente scolastico del 23 novembre 2017 NEI QUALI SI HA L'INTERO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO E QUINDI DEL RELATIVO PUNTEGGIO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI.

**Non è possibile che nel "panorama normativo italiano, possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre- ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato".** I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. Basti soffermarsi sulla sentenza della **Corte d'Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014**, che ha riconosciuto ad un'insegnante di ben 28 anni di servizio pre-ruolo prestato su scuola paritaria, ai fini giuridici ed economici .

(cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015,Tribunale di Milano n. 66/2017 ,Ordinanza dell'11 luglio 2016 del Tribunale del Lavoro di Caltagirone ,Ordinanza del 20 luglio 2016 del Tribunale del Lavoro di Milano, Ordinanza del 6 settembre 2016 del Tribunale Sezione Feriale Lavoro di Napoli, Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Lanciano, Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Lecce,Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Mantova ed inoltre Ordinanze dei Tribunali del Lavoro di Napoli Nord, Roma e Treviso le quali riconoscono il diritto alla valutazione del servizio pre ruolo svolto negli istituti paritari sia ai fini del punteggio di mobilità che per la ricostruzione di carriera.).

**Anche il Tribunale di Catania, ha confermato tale Orientamento, con l'accoglimento totale del cautelare in ricorsi patrocinati dallo scrivente legale che hanno permesso a diversi insegnanti di ottenere la sede di servizio nella propria città di residenza. Si vedano Ordinanze Tribunale di Catania Ordinanze accoglimento totale del giudice Mirenda del 31.7.2017 nei procedimenti R.g.3525/2017 e R.g. 2921/2017 , del Giudice Di Gesu del 27/11/2017 R.G. 8938/2017, R.G. 2835/2017 del Giudice dott. Di Benedetto del 24.1.2018, Tribunale di Locri R.g. 3220/2017 del 25.1.2108 tutti patrocinati dallo scrivente difensore.**

**Bisogna evidenziare , ancora, che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs. 297/94 così come ha riconosciuto**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

**la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010.** Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole "paritarie".

Si noterà, in proposito, che l'art. 485 del T.U. del 1994 non cita espressamente le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera – e, invece, menziona a tal fine solo le scuole pareggiate – solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate deve essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

È iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio per un servizio svolto all'interno della scuola e solo perché l'art. 385 del T.U. del 1994, che si occupa di questa materia, non include le odierne Scuole Paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento non può essere riconosciuto in carriera, perché è stato pubblicato ben prima della data in cui in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge (**L. 62 del 10 marzo 2000**) che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

**In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa". Ne consegue che deve essere emesso, da parte del Miur, nei confronti della ricorrente, un "nuovo" decreto per la ricostruzione dei servizi che includa tutto il servizio prestato presso le scuole paritarie ed il conseguenziale pagamento delle relative spettanze economiche maturate.**

**Pertanto, il ricorso al Giudice del Lavoro è una necessità, una invocazione di giustizia che ancora una volta viene negata dal M.i.u.r.**

**Si allegano, a tal proposito, i Movimenti e le fasi dei Trasferimenti di scuola secondaria di II grado (**Movimenti fasi trasferimenti secondaria di II grado a.s. 2016 e 2017)



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad6147 50fc7c3b

**Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.**

**In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.**

**Le distinzioni tra scuola parificata, pareggiata e poi paritaria appare solo formale e non sostanziale visto che tutte devono assicurare elevati standard qualitativi e formativi. Inoltre le disposizioni contenute nel DL 250/2005 pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento esplicato nelle scuole paritarie con quello delle scuole statali.**

**Deve ravvisarsi anche che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico Europeo e quindi Comunitario**. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata. Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.
Eppure, vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un'altra del 2012, con le quali l'Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non pratichino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria e ha minacciato che qualora venisse praticata sono suscettibili alle stesse sanzioni previste per coloro che violano i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia, Spagna questi principi sono stati pienamente recepiti. Non altrettanto in Italia.

Il prof. Iannaci nella domanda di mobilità a.s. 2018/2019 ha indicato le seguenti sedi :



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

| NUMERO D'ORDINE | TIPO DI PREFERENZA | CODICE | DIZIONE IN CHIARO |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuola | SRMM83401N | 3^I.C.CAPUANA |
| 2 | Scuola | SRMM83301T | SCUOLA MEDIA BIANCA |
| 3 | Ambito | SIC0000025 | SICILIA AMBITO 0025 (Provincia SR) |
| 4 | Ambito | SIC0000026 | SICILIA AMBITO 0026 (Provincia SR) |
| 5 | Scuola | RGMM81301Q | ELIO VITTORINI |
| 6 | Scuola | RGMM809014 | S. MARTA |
| 7 | Ambito | SIC0000023 | SICILIA AMBITO 0023 (Provincia RG) |
| 8 | Provincia | RG | RAGUSA |

Il mancato riconoscimento del servizio svolto nella scuola paritaria è un'ingiustizia, che emerge prepotentemente anche dall' analisi del bollettino dei trasferimenti di scuola secondaria di I grado a.s. 2018/2019

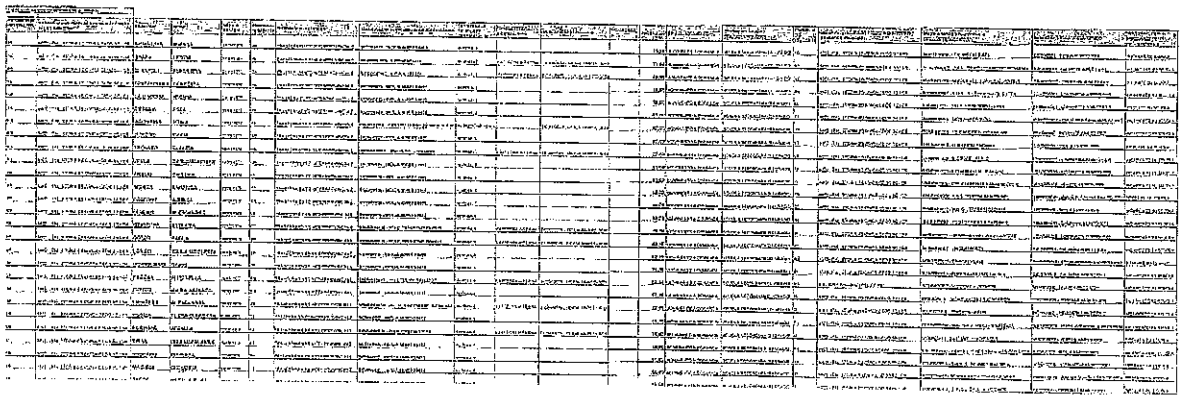

:

IL PROF. IANNACI HA DIRITTO AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI 74 PUNTI NELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' A.S.2018-2019 MA IL MINISTERO, NON VALUTANDO BEN 6 ANNI DI SERVIZIO PRE –RUOLO PRESTATO SULLA SCUOLA PARITARIA( 36 PUNTI) LO HA FATTO CONCORRERE ALLA SUDDETTA MOBILITA' CON UN PUNTEGGIO DI 38. MA E' DI TUTTA EVIDENZA LA LESIONE CHE IL RICORRENTE HA SUBITO A CAUSA DEL MANCATO TRASFERIMENTO IN SICILIA. ED INFATTI EMERGE DAL BOLLETTINO TRASGERIMENTI INTERPROVINCIALI A.S.2018-



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

2019 PER LA SUA CLASSE DI CONCORSO CHE LA SEDE A RAGUSA AL PROF. IANNACI SPETTA DI DIRITTO.

E' di tutta evidenza che insegnanti con un punteggio inferiore a quello spettante dal prof. Iannaci hanno ottenuto la sede di trasferimento:

**SOLO PER MERO TUZIORISMO SI INDICANO GLI INSEGNANTI PRIVITERA ROSANNA CON PUNTI 58 E PADOVA ANTONELLA CON 66 PUNTI CHE HANNO OOTENUTO SEDE DI MOBILITA' PER L'A.S.2018 2019 NEL PRIMO AMBITO INDOCATO NELLA SUDDETTA DOMANDA DI MOBILITA' DAL PROF.IANNACI E CIOè AMBITO 0025 PROVINCIA DI SIRACUSA. INOLTRE ALTRI 21 INSEGNANTI CHE SONO PRESENTI NEL SUDDETTO BOLLETTINO E CON UN PUNTEGGIO INFERIORE AL RICORRENTE HANNO OTTENUTO LA MOBILITA' INTERPROVINCIALE IN UNA SEDE RICHIESTA DAL PROF. IANNACI.**

**ED ANCORA**

**Gozzo Paola con 68 punti** ha ottenuto sede a Priolo nell'Ambito 0026 ( 4° in ordine di scelta nella domanda del prof. Iannaci)

**Brafa Letizia con 72 punti** ha ottenuto l'Ambito 0023 (7° in ordine di scelta nella domanda del prof. Iannaci)

Preme a questa difesa evidenziare che tale elencazione di nomi degli insegnanti che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale a.s. 2018/2019 è volta , esclusivamente, a dimostrare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la lesione dei diritti del proprio assistito, essendo pacifico che non vi è nessuna richiesta volta ad ottenere una sede specifica poiché già giurisprudenza unanime ha disposto, in casi analoghi, che l'amministrazione provvedesse ad assegnare un posto in organico in sovrannumero e tutto ciò al fine di evitare ricorsi a catena.

**ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.**

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. Art.700 c.p.c.

Riguardo al periculum, si evidenzia che è stato dimostrato che la Mobilità a.s.2018/2019 è agffetta da l'illegittimità riguardante il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie, il ricorrente potrà ottenere il riconoscimento del proprio diritto solo allegando alla



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

prossima domanda di mobilità, più o meno prevista nel mese di aprile 2019, un 'ordinanza di accoglimento che gli permetta di aggiungere "giudizialmente" il punteggio spettante per ottenere il trasferimento sperato.

Inoltre il riconoscimento di tale punteggio, già in sede cautelare, permetterebbe, anche, al deducente di aggiungere il punteggio spettante per il servizio prestato presso le scuole paritarie all'interno delle graduatorie d'Istituto ed evitare di divenire perdente posto con conseguenziale perdita delle sede assegnata nell'ultima mobilità.

Infine , così come di giustizia, permetterebbe al ricorrente di ottenere una sede di trasferimento nella provincia di Siracusa, ove la moglie , medico, ha già espletato prova concorsuale per essere assunta presso una struttura ospedaliera a Siracusa e dove avrà la necessità di trasferirsi con le proprie bambine , 2 bimbe in tenerissima età, lasciando così il prof. Iannaci a prestare la propria attività lavorativa a Treviso lontanissimo dal proprio nucleo familiare che si trova in Sicilia.

Per quanto attiene **al fumus boni juris** si ritiene che la *"verosimiglianza dell'esistenza del diritto"* poiché tali atti amministrativi sono stati già disapplicati con varie sentenze di merito come descritto ampiamente in premessa.

Il *fumus boni juris* è chiaramente evidenziato nelle motivazioni di fatto e di diritto svolte nel presente ricorso, che si richiamano.

Dunque, le pretese della ricorrente appaiano fondate e si

**DEDUCE AI FINI CAUTELARI "PERICULUM IN MORA"**

**1.** che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di **ben 36 punti, per i 6 anni di servizio** svolto nel paritario, non può che comportare la minaccia di un **"pregiudizio"** per il ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento a Siaracusa;

**2.** che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "**irreparabile**", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post);

**3.** che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, il ricorrente rischia di rimanere per anni lontano dal proprio nucleo familiare e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità della propria famiglia, tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt.29, 30, 31);

**4.** che qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'attribuzione del punteggio valevole per il servizio prestato presso scuole paritarie, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, il ricorrente si vedrebbe definitivamente escluso dall'ottenere il trasferimento nella



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

citta' di Catania. Ma il danno sarebbe evidente anche se valutato sotto il profilo di semplice perdita di *chance* per conseguire l'attribuzione di una sede di trasferimento definitivo vicino alla propria famiglia.

La *chance,* per come identificabile nella fattispecie in esame , non è, dunque, una mera aspettativa di fatto, ma costituisce un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

La perdita di *chance* configura, in altre parole, una autonoma voce di danno patrimoniale attuale, già presente nel patrimonio del soggetto ( punteggio legittimamente spettante ) al verificarsi dell'illecito ( mancata attribuzione del punteggio da parte del Miur ) e che va commisurato non alla mera perdita del risultato stesso ma alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo.

**5.** che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: "**Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito**";

**6.** che, d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" **(Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).**

**Tribunale del Lavoro di Catania Ordinanze accoglimento totale del giudice Mirenda del 31.7.2017 nei procedimenti R.g.3525/2017 e R.g. 2921/2017, del Giudice Di Gesu del 27/11/2017 R.G. 8938/2017, R.G. 2835/2017 del Giudice dott. Di Benedetto del 24.1.2018, Tribunale di Locri R.g. 3220/2017 del 25.1.2108, tutti patrocinati dallo scrivente difensore. Che già L'Ill.Mo Tribunale di Treviso ha statuito ,per fattispecie analoghe, in totale accoglimento già dall'anno 2016,**

per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

**CHIEDE**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

che **l'Ecc.mo Giudice del Lavoro di Treviso** adito, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, contrariis reiectis, per sentire così accogliere le seguenti:

## CONCLUSIONI

**A1. In via cautelare:** Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio come servizio reso presso la scuola paritaria, **disporre, INAUDITA ALTERA PARTE,** e/o previa comparizione delle parti, l' attribuzione del punteggio di 36 punti in più ,per aver prestato 6 anni di servizio presso la scuola paritaria, con tutti i conseguenziali benefici derivanti per l'assegnazione della sede di trasferimento a Siracusa nonchè anche ai fini della ricostruzione della carriera e di quella retributiva;

**A2.** in via d'urgenza e nel merito, **accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e **dell'art.40 comma 1 ult. cpv** ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e **comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01** *("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nullenon possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*), **della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2018/19 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e pertanto riconoscere che il servizio prestato presso le scuole paritarie dal ricorrente venga valutato e riconosciuto sotto ogni aspetto della carriera dell'insegnante e ricostruzione della propria carriera di servizio ed il pagamento dei rispettivi arretrati ;**

**B.** sempre in via d'urgenza e nel merito , **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s 2018/2019 ,e per gli anni seguenti , del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento **di ulteriori 36 punti nella citata graduatoria per la mobilità 2018/2019 per un punteggio totale di 74 punti nonché all'attribuzione al ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto**



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

**punteggio di mobilità, in base allo scorrimento delle sedi indicate come preferenze nella propria domanda di mobilità a.s. 2018/2019 e conseguentemente** ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento del ricorrente ottenuto nella mobilità 2018/2019 ; disporre il trasferimento e l'assegnazione al deducente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero nel comune di Siracusa, anche in sovrannumero rispetto all'organico già disposto ed assegnato dall'amministrazione convenuta;

**C.** per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva di trasferimento nella città di Siracusa , ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse dal ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità nell'a.s. 2018/2019 ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge ed assegnare e riconoscere alla ricorrente il punteggio alla stessa dovuto come per legge anche per ricongiungimento familiare e quello relativo al servizio pre-ruolo ( 6 anni ) prestato presso le scuole paritarie ;

**D.**condannare il **Miur** a ricostruire la carriera dell'insegnante riconoscendo allo stesso il punteggio maturato per il servizio effettivamente prestato presso le scuole paritarie e conseguenzialmente emettere un nuovo decreto **per la ricostruzione dei servizi della carriera del ricorrente con il pagamento delle relative spettanze economiche maturate.**

**E.** condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva e CPA da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avv. Laura Maria Puzzo a norma dell'art. 93 c.p.c..

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che viene versato un contributo unificato di euro 259,00 euro.

Si allegano in produzione:

**( ALL.1** contratto a tempo indeterminato**);**

**(All.2** tutte le certificazioni attestanti il servizio prestato presso le scuole paritarie ed i relativi contratti pre-ruolo**-)**

**(All. 3 e 4** domanda di mobilità del ricorrente e successiva convalida dello stesso da parte del M.I.U.R. domanda mobilità 2018/2019 con relativi allegati)



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

**All.5** Dichiarazione aggiuntiva a.s.2018/2019;

**All.6** autocertificazione situazione familiare prof. Iannaci;

**(All.9** CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2018/2019**)**

**( All.10** tabella di valutazione dei servizi appunto della mobilità**)**

**All. 11.** copia della diffida e delle ricevute di ritorno-**)**

(**All. 12** allegato 2 –tabella Valutazione titoli Graduatorie ad Esaurimento-**)**

**(All. 13** parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010**)**

**(All. 14** bando di concorso D.D.G 105, 106 e 107 che aveva invece riconosciuto la validità del suddetto servizio **)**

**(All.15** Movimenti fasi trasferimenti secondaria di I grado 2018/2019)

**( All.16** Codice fiscale e carta d'identità).

(**all.17** Bando di concorso DDG 106 del 23.2.2016)

**( all.18** Bando di Concorso Dirigenti scolastici del 23.11.2017)

( **all.19** Sentenza Corte Costituzionale per L.107/2015 n 251/2017 del 8.11.2017)

**all.20 e 21** Sentenze Tribunale di Pesaro settembre 2017)

**All. 22 Ordinanza** Tribunale di Treviso del 2017 Citata in ricorso;

All.23 Sentenza Tribunale di Catania dello scrivente difensore di maggio 2018;

**Salvis iuribus**

Calascibetta 30.10.2018

Avv. Laura Maria Puzzo

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto Avv. Laura Maria Puzzo, che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

**PREMESSO CHE**

•il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità e del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini del



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

riconoscimento del servizio pre-ruolo per la mobilità a.s. 2018/2019 e seguenti e per la ricostruzione dei servizi e delle relative spettanze economiche maturate.

•ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito dal ricorrente;

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

**CONSIDERATO CHE**

•la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

•l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

•la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

•l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

•il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

**(ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro R.g. 207/15)** 1)

- Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

-Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 , in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

-Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc, in quanto ha precisato



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe65165233423ad614750fc7c3b

che ***"si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contradditorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.";***

- Che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

- Che la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

•quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;

•quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Venezia.

Calascibetta 30.10.2018 Avv. Laura Maria Puzzo



Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad6147 50f6c7c3b

Firmato Da: PUZZO LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b72efe6516523342 3ad614750fc7c3b

R.G. n. 1402/2018

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**-sezione lavoro-**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè

Letto il ricorso che precede;

FISSA

Ai soli fini dell'istanza cautelare per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 18/12/2018 h. 12.50 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione su sito Internet del Ministero ai fini del presente procedimento cautelare;

Fissa, per il merito, l'udienza del 3/7/2019 h.10.15 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo,

Invita le parti a fornire al giudicante copia cartacea di cortesia degli atti introduttivi del giudizio e dei documenti sino al giorno dell'udienza.

Riserva di disporre ulteriori e più efficaci modalità di integrazione del contraddittorio ai controinteressati ad esito dei chiarimenti che verranno chiesti e forniti all'udienza del cautelare.

Treviso, 12/11/2018

Il Giudice

dott.ssa Roberta Poirè

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 169552